



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Lecce

sezione lavoro

Il giudice dott. Giovanni De Palma, all'udienza del 13 settembre 2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h, D.L. n. 18/2020 nella causa previdenziale tra:

Politano Errico, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia De Maglio e Silvia Giannelli, ricorrente;

Inps, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Salvo e Maria Teresa Petrucci, resistente;

oggetto: ripetizione di indebito

fatto e diritto

Con atto depositato il 27.7.2020, il ricorrente di cui in epigrafe, ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 7.354,80 (relativa ai ratei della pensione n. 07913704 categoria INVCIV degli anni 2016 e 2017), domandatagli in ripetizione dall'Inps con comunicazione del 18.12.2017, eccependo la carenza di motivazione del provvedimento adottato dall'Inps e l'irripetibilità dell'indebito, stante la buona fede del percipiente.

L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (precisando, in particolare, quanto alle ragioni che hanno dato luogo all'indebito, che *"il ricorrente ha perso il diritto alla prestazione assistenziale di invalidità civile n. 07913704 (assegno mensile di invalidità) per il superamento dei limiti reddituali fissati dalla legge. Infatti, dalla lettura delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2015 e 2016, si evince che il ricorrente supera i limiti già solo con il reddito da lavoro dipendente, redditi pari per il 2015 ad € 10.696 e per il 2016 ad € 5.695,00"*) e ha concluso per il rigetto della domanda.

Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare ex art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 221 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.

Preliminarmente, a fronte delle puntuali allegazioni dell'istituto previdenziale convenuto in ordine alle ragioni che hanno dato luogo all'indebito di cui è stata chiesta la ripetizione, è da disattendere la doglianza della parte ricorrente che involge la carenza di motivazione del provvedimento di recupero delle somme di cui si discute.

Per il resto, non è in contestazione la circostanza che le somme di cui si discute siano state indebitamente erogate al Politano (in conseguenza del venir meno dei requisiti reddituali per beneficiare dell'assegno di invalidità civile), laddove le doglianze della parte ricorrente (al di là della carenza motivazionale del provvedimento di recupero) involgono esclusivamente il profilo della loro asserita irripetibilità e

dovendosi, in ogni caso, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civile, sez. un., n. 18046/10), secondo cui *“in tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”*.

Tanto premesso, come, in termini generali, ricostruito da Cass. n. 1446/08, *“le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l’oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l’esistenza o l’inesistenza dell’obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l’opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all’attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l’insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di “concessione”, come impropriamente talora denominati dalle norme; allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all’inesistenza originaria o sopravvenuta dell’obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. “autotutela amministrativa”, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all’interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).*

Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall’art. 38 Cost., attributivi del “diritto” al mantenimento e all’assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l’affidamento determinato dall’attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall’Inail nell’attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).

Ne discende l’applicabilità del principio generale di cui è espressione l’art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.

Tuttavia, nel settore della previdenza e dell’assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il

canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".

Si è, inoltre, altrettanto condivisibilmente chiarito che, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (ivi compresa la previsione di cui all'art. 13, co. 2, L.n. 412/91 di cui la parte ricorrente ha invocato l'applicazione).

Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regola le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264).

La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili e, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, [Cass. n. 19638 del 2015](#)), detta disciplina muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge).

Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, di difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che *"l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens"*, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui *"l'indebito assistenziale per venire meno*

dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali; ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito" (cfr. Cass. 9.11.2018 n. 2877).

Dalla documentazione versata in atti specificatamente risulta come il ricorrente, per effetto dell'attività lavorativa espletata nell'anno 2015, abbia conseguito negli anni 2015 e 2016 redditi di lavoro dipendente e assimilati ammontanti, rispettivamente, ad euro 10.696,00 ed euro 5.695,000.

Avendo comportato i redditi in questione un radicale e più che significativo superamento della soglia reddituale della prestazione assistenziale di cui trattasi (fissata ad euro 4.800,38 per gli anni in questione) ed evidenziando, altresì, lo svolgimento da parte del Politano di attività lavorativa in termini incompatibili con il diritto a beneficiare (per l'anno 2015) della prestazione assistenziale di cui si discute, non vi è modo, in ragione di ciò, di enucleare in capo al medesimo Politano una situazione idonea a generare affidamento, meritevole di essere tutelata per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito, con il corollario che la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere.

Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato il 27.7.2020, da Politano Errico nei confronti dell'Inps, così provvede: rigetta la domanda attorea; dichiara le spese di lite irripetibili.

Lecce, 13 settembre 2022.

il giudice
dott. Giovanni De Palma